



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 163/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEONEWS S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA
DIGITALE IN AMBITO LOCALE “AREZZO TV”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMA 2,
DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.re.com”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.re.com.”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento”;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 27 maggio 2015, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha reso note le risultanze dell'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l'emittente "Arezzo Tv" ha trasmesso pubblicità non segnalata e non chiaramente riconoscibile come tale, dal 16 settembre al 22 settembre 2014, nelle seguenti fasce orarie:

16 settembre 2014

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
19:00-20:00
20:00-21:00

17 settembre 2014

01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
13:00-14:00
17:00-18:00
20:00-21:00
22:00-23:00

18 settembre 2014

00:00-01:00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
07:00-08:00
08:00-09:00
10:00-11:00
12:00-13:00
16:00-17:00
17:00-18:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

19 settembre 2014

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

20 settembre 2014

13:00-14:00
14:00-15:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
23:00-24:00

21 settembre 2014

00:00-01:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

22 settembre 2014

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
06:00-07:00
08:00-09:00
09:00-10:00
13:00-14:00

Con atto CONT/6/2015 del 29 aprile 2015, notificato in data 30 aprile 2015, il CORECOM ha contestato alla società Videonews S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Arezzo Tv”, la presunta violazione dell’art. 3, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nelle giornate dal 16 settembre al 22 settembre 2014;

2. Deduzioni della società

La società Videonews S.r.l. ha prodotto, in data 18 maggio 2015, una memoria difensiva con la quale ha dichiarato di essere entrata di recente in possesso del marchio “Arezzo Tv”. Ha rilevato, con specifico riferimento ai messaggi pubblicitari in questione, che una parte delle comunicazioni commerciali oggetto della contestazione (“Argentario carburanti” e “Il cioccolato di Carlo”) sarebbe preceduta da *jingle* per identificare la natura pubblicitaria dei messaggi e distinguerli dai programmi mentre le restanti comunicazioni commerciali (“Riabilitazioni acustiche” e “Walter Fracassi”) riporterebbero in sovraimpressione la dicitura “mess.pro.”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha proposto l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio, effettuato dal CORECOM su delega dell'Autorità, la violazione dell'art. 3, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 538/01/CSP, incombendo sull'esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di rendere chiaramente riconoscibile il messaggio pubblicitario e distinguibile dal resto della programmazione.

Di conseguenza, si ritiene di disporre la sanzione pecuniaria per la violazione riscontrata nei giorni e nelle fasce orarie, con le modalità riportate nell'atto di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione nella misura del minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità tale da non comportare significativi indebiti vantaggi per la stessa società agente, in considerazione della rilevazione del circoscritto episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte ha cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio e ha adottato misure idonee a prevenire violazioni della stessa specie;

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulta che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato; tuttavia, le condizioni economiche dell'agente - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT/6/2015 del CORECOM Toscana nella misura del minimo edittale, pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per numero sette giornate di programmazione televisiva, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Videonews S.r.l., con sede legale in Arezzo, Via Sergio Ramelli, n. 39, c.a.p. 52100, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale "Arezzo Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 163/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 163/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci